

Le condizionalità ex ante

Gli aiuti di Stato

Il regolamento comune

Considerando 21

Condizionalità ex ante e criteri oggettivi per la loro valutazione: garanzia dell'esistenza dei prerequisiti necessari per un uso efficace ed efficiente ^{del} sostegno dell'Unione.

Condizionalità ex ante  priorità di un programma = nesso diretto e concreto ed effetti diretti in relazione al raggiungimento efficace ed efficiente di un obiettivo specifico relativo a una priorità di investimento o una priorità dell'Unione

Valutazione dell'applicabilità di una condizionalità ex ante secondo il principio di proporzionalità (livello del sostegno e rispetto delle condizionalità ex ante applicabili): SM nei programmi e nell'AP

Valutazione della consistenza e l'adeguatezza delle informazioni fornite dagli SM: Commissione.

Mancato adempimento nei termini fissati: sospensione dei pagamenti intermedi a favore delle priorità pertinenti del programma.

Il regolamento n. 1303/2013

Articolo 2 - punto 33

Condizionalità ex ante

Un fattore critico concreto e predefinito con precisione, che rappresenta un prerequisito per l'efficace ed efficiente raggiungimento di un obiettivo specifico relativo a una priorità d'investimento o a una priorità dell'Unione – al quale tale fattore è direttamente ed effettivamente collegato e sul quale ha un impatto diretto

Caratteristiche delle condizionalità ex-ante

- Sono direttamente legate ai fattori che determinano l'efficacia degli investimenti;
- Sono in numero limitato e si concentrano sugli aspetti più rilevanti;
- Derivano da obblighi già esistenti;
- Tengono conto del riparto di competenze tra l'Unione europea e gli Stati membri.

Segue

- **Pre-requisito:** deve essere possibile dimostrare che, con le condizionalità ex-ante, il raggiungimento di obiettivi specifici sarebbe più efficiente ed efficace che senza la condizionalità.
- **Legame diretto tra la condizionalità e un obiettivo specifico:** deve essere possibile dimostrare che il mancato soddisfacimento arreca pregiudizio all'efficienza e all'efficacia dell'obiettivo.
- **Impatto diretto:** deve essere possibile dimostrare che il mancato rispetto delle condizionalità rischia di compromettere il raggiungimento dei risultati (efficacia) e/o l'efficienza (maggiori costi/ritardi/carichi amministrativi).

Contenuto dell'Accordo di Partenariato

Articolo 15.1.b.iii

L'Accordo di Partenariato stabilisce disposizioni volte a garantire l'efficace attuazione dei fondi SIE, tra cui:

una sintesi della valutazione dell'adempimento delle condizionalità ex ante applicabili a livello nazionale e, ove le condizionalità ex ante applicabili non siano ottemperate, delle azioni da adottare, degli organismi responsabili e delle tempistiche di attuazione di tali azioni.

Il regolamento n. 1303/2013

Articolo 19

Gli Stati membri accertano, conformemente ai rispettivi quadri istituzionali e giuridici e nell'elaborare i programmi, che sia le condizionalità ex ante specifiche di ciascun fondo sia quelle generali siano applicabili agli obiettivi specifici perseguiti nell'ambito delle priorità dei rispettivi programmi e che siano soddisfatte.

L'accordo di partenariato stabilisce una sintesi della valutazione dell'ottemperanza di condizionalità ex ante applicabili a livello nazionale e, per quelle che non siano soddisfatte, indica le azioni da intraprendere, gli organismi responsabili e il calendario di attuazione di tali azioni.

Anche i programmi individuano le condizionalità applicabili e quelle soddisfatte alla data di trasmissione dell'accordo di partenariato e dei programmi.

Per quelle non soddisfatte, il programma contiene una descrizione delle azioni da attuare, gli organismi responsabili e il calendario di attuazione.

Gli Stati membri adempiono alle condizionalità entro il 31 dicembre 2016 e riferiscono in merito al loro adempimento al più tardi nella relazione annuale di attuazione del 2017

Il regolamento n. 1305/2013

Articolo 8.1.d

I PSR devono contenere una valutazione delle precondizioni applicabili, con l'indicazione di quelle soddisfatte alla data di presentazione dell'Accordo di Partenariato e del programma.

Qualora le precondizioni applicabili non siano soddisfatte, il PSR deve contenere una descrizione delle misure da adottare, con il relativo calendario, e gli organismi competenti ad attuarle.

Il regolamento n. 1305/2013

Articolo 9

Allo sviluppo rurale si applicano:

- Le precondizioni generali
- Le condizionalità specifiche connesse alle priorità (se pertinenti e applicabili agli obiettivi specifici perseguiti nell'ambito delle priorità del programma)

Le condizionalità generali

Regolamento comune – Allegato XI

- Antidiscriminazione
- Parità di genere
- Disabilità
- Appalti pubblici
- **Aiuti di Stato**
- Normativa ambientale connessa alla VIA e alla VAS
- Sistemi statistici e indicatori di risultato

Le condizionalità dello sviluppo rurale

Regolamento n. 1305/2013 – Allegato V

- **Priorità 3 - OT 5:**

Prevenzione e gestione dei rischi

- **Priorità 4 – OT 5 e 6:**

1. Buone condizioni agronomiche e ambientali;
2. requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
3. altri requisiti obbligatori previsti dalla legislazione nazionale

Allegato V - segue

- **Priorità 5 – OT 4 e 6:**

Efficienza energetica; settore delle risorse idriche; energie rinnovabili

- **Priorità 6 – OT 2:**

Infrastruttura di reti di nuova generazione

La condizionalità aiuti di Stato

Esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.

Criteria di adempimento

1. **Quadro normativo** - Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato;
2. **Strategie** - Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE;
3. **Capacità amministrative** - Dispositivi che garantiscano la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato

Azione 1

Reingegnerizzazione della Banca dati anagrafica delle agevolazioni (BDA) per renderla Registro Nazionale degli Aiuti, con il conseguimento delle seguenti sotto azioni:

- piena integrazione e interoperabilità applicativa tra tutte le banche dati esistenti (SIAN, SIPA, Registro delle imprese, CUP);
- introduzione del codice aiuto BDA obbligatorio per la pubblicazione di un bando o l'apertura dello sportello;

Segue

- creazione di una black list automatica dei beneficiari di aiuti illegali per bloccare automaticamente il pagamento delle agevolazioni (principio Deggendorf);
- creazione di una base dati per analizzare l'efficacia delle misure di aiuti di Stato concesse;
- introduzione del codice aiuto BDA obbligatorio per la pubblicazione di un bando o l'apertura dello sportello;

Segue

- Per gli aiuti *de minimis*, progressiva abolizione del sistema di autocertificazione prodotta dalle imprese e messa a punto di un sistema automatico di verifica delle regole sul cumulo;
- anche per gli aiuti *de minimis*, supporto alla verifica della dimensione dell'impresa e della natura di impresa unica
- verifica del cumulo, dello status di “impresa in difficoltà”, delle dimensioni delle imprese e della natura di PMI;

Segue

- aggiornamento sistematico delle rideterminazioni e delle revoche attraverso la trasmissione dei dati alla BDA da parte delle amministrazioni concedenti aiuti di Stato;
- introduzione di un sistema sanzionatorio per inadempimento degli obblighi di pubblicità.

Scadenza 31/12/16

Azione 2:

Pubblicazione dell'elenco dei destinatari di ordini di recupero di aiuti illegali che non hanno ancora restituito tali aiuti, da parte di ciascuna amministrazione competenti al recupero sul proprio sito internet.

Scadenza 31/12/15

Azione 3 – settore agricolo

Messa a regime dei registri degli aiuti di Stato in **agricoltura** e pesca:

- verifica automatica del cumulo, dei massimali e della qualifica di “impresa unica” per tutte le misure di aiuto di Stato, compresi gli aiuti *de minimis*;
- utilizzo di un sistema di identificazione di tutti i destinatari di ordini di recupero nel settore agricolo, con blocco automatico del pagamento di nuovi aiuti sino al momento della restituzione degli aiuti illegali (principio Deggendorf).

Scadenza 31/12/15

Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE

Azione 1

Realizzazione di almeno due azioni di formazione l'anno in materia di aiuti di Stato.

Scadenza 31/12/15

Azione 2:

Previsione di un Programma formativo, anche con modalità di formazione “a cascata”, rivolto alle amministrazioni centrali e regionali che preveda incontri di formazione e seminari in partenariato con la DG Concorrenza e con la DG Agricoltura, anche a valere su apposite misure di assistenza tecnica.

Scadenza 31/12/15

Segue

Azione 3

Organizzazione di *workshop a livello centrale e regionale dedicati alla funzionalità del nuovo Registro nazionale degli aiuti e alla diffusione delle conoscenze necessarie al suo utilizzo.*

Scadenza 31/12/16

Azione 4

Creazione di una sezione all'interno di OpenCoesione dedicata alle misure di aiuti di Stato di interventi cofinanziati, interoperabile con il Registro nazionale degli aiuti e con il registro degli aiuti di Stato.

Scadenza 31/12/16

Segue

Azione 5

Publicizzazione dell'elenco dei referenti in materia di aiuti di Stato. **Scadenza 31/12/15**

Azione 6

Forum informatico interattivo tra tutte le Autorità di Gestione, il DPS e il MIPAAF per lo scambio di informazioni, esperienze e prassi in materia di aiuti di Stato cofinanziati dai fondi SIE.

Scadenza 31/12/15

Azione 7

Individuazione per ogni Autorità di Gestione di una struttura per la corretta interpretazione ed attuazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato in raccordo con DPS e con il MiPAAF, ciascuno per i fondi di rispettiva competenza.

Scadenza 31/12/15

Dispositivi che garantiscano la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme in materia di aiuti

Azione 1

Attuazione Piani Rafforzamento Amministrativo (PRA).

Scadenza 31/12/2016

Azione 2

Istituzione di strutture competenti in materia di aiuti di Stato presso ogni Autorità di Gestione dei programmi operativi o potenziamento delle risorse eventualmente già presenti, in raccordo con il DPS. **Scadenza 31/12/2016**

Azione 3

Istituzione di un coordinamento sistematico con le Autorità di Gestione dei programmi operativi, ai fini della notifica di regimi quadro di aiuti di Stato cofinanziati dai fondi SIE. **Scadenza 31/12/2015**

Segue

Azione 4

Supporto tecnico a distanza per la corretta alimentazione del sistema e affiancamento tecnico sulle nuove funzionalità tecniche del sistema anche attraverso workshop aperti a tutte le amministrazioni centrali e regionali e ai soggetti tenuti all'utilizzo del sistema.

Scadenza 31/13/2016

Azione 5

Creazione di meccanismi di accompagnamento delle amministrazioni centrali, regionali e locali, nonché di verifica e monitoraggio aventi ad oggetto le misure di adeguamento adottate dalle amministrazioni concedenti le agevolazioni. **Scadenza 31/12/2015**

Relazioni di attuazione

Articolo 28 regolamento comune

Articolo 75 regolamento FEASR

Entro il 30/06/2016 e poi ogni anno fino al 30/06/2024:

- Le azioni adottate allo scopo di ottemperare alle condizionalità ex ante

Relazione al 30/06/2017:

- Le azioni adottate allo scopo di ottemperare alle condizionalità ex ante non ottemperate al momento dell'adozione dei programmi.

Relazione sullo stato dei lavori

Articolo 52 regolamento comune

Entro il 31 agosto 2017 :

- relazione sullo stato dei lavori circa l'esecuzione dell'accordo di partenariato rispettivamente al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2018 con l'effettiva attuazione, secondo il calendario stabilito, delle azioni per adempiere condizionalità ex ante applicabili definite nell'accordo di partenariato e non soddisfatte alla data di adozione.

Funzioni dei Comitati di sorveglianza

Articolo 110 regolamento comune

Esame dello stato di avanzamento delle azioni volte a soddisfare le condizionalità ex ante applicabili

Valutazione

- Valutazione dello Stato membro: Accordo di partenariato e piano d'azione;
- Valutazione della Commissione sull'adeguatezza e coerenza delle informazioni fornite dallo Stato membro, anche con riferimento alle azioni da intraprendere per il soddisfacimento;
- Possibile sospensione dei pagamenti intermedi in caso di mancato soddisfacimento (con grave pregiudizio per l'efficienza e l'efficacia degli obiettivi);
- Soluzione di eventuali contrasti tra la Commissione e gli Stati membri relativi all'applicabilità, soddisfacimento e azioni da intraprendere.

Mancato adempimento delle condizionalità

Il mancato completamento delle azioni per il soddisfacimento di una condizionalità non soddisfatta alla data di presentazione dell'accordo di partenariato e dei relativi programmi, costituisce un motivo per la sospensione dei pagamenti intermedi da parte della Commissione a favore delle priorità interessate del programma.

La sospensione è proporzionata e tiene conto delle azioni da intraprendere e dei fondi a rischio

Sospensione dei pagamenti

La sospensione dei pagamenti intermedi a favore di una priorità cessa quando lo Stato membro avrà completato le azioni relative all'adempimento delle condizionalità ex ante applicabili al programma interessato e non soddisfatte al momento della decisione della Commissione sulla sospensione.

La sospensione cessa anche qualora, in seguito alla modifica del programma relativo alla priorità interessata, la condizionalità ex ante in questione non sia più applicabile.

Ambito della sospensione

Azioni da intraprendere e fondi a rischio.

Effetti del mancato soddisfacimento in termini di efficienza ed efficacia dell'obiettivo/priorità dell'Unione.

Orientamento della spesa e funzioni di indirizzo nei confronti delle Autorità di Gestione a rischio.

L'Ambito/ammontare della sospensione non può essere maggiore dell'ammontare delle delle risorse assegnate alla

priorità/misura/operazione coinvolta dal

mancato soddisfacimento delle condizionalità